

Modalità di rendicontazione del contributo di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari

1. Ambito di applicazione

Le disposizioni si applicano alla procedura attivata dal Commissario delegato OCDPC n. 1037/2023, per il contributo di immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 1/2018, con ordinanze commissariali nn. 107/2023, 129/2023, 4/2024, e con la presente ordinanza ed in particolare dal momento in cui si conclude l'attività istruttoria e di valutazione dell'ammissibilità da parte dei Comuni. Alla procedura in oggetto non si applica la procedura di cui all'allegato 3 approvato con D.G.R. n. 247 del 13.03.2023.

2. Rendicontazione per le domande ammesse

A partire dal 01/07/2024 viene resa disponibile una piattaforma regionale (<https://protciv.cfr.toscana.it/alluvione2023/>) dedicata per l'inserimento della rendicontazione da parte dei nuclei familiari ammessi al contributo di immediato sostegno, così come da elenco delle domande ammesse approvato con ordinanza commissariale.

Il portale sarà attivo fino al 30/06/2025: tale data è il termine finale per poter inserire la rendicontazione della spesa da parte dei beneficiari ammessi alla procedura. Se entro il predetto termine del **30/06/2025** il beneficiario non ha inserito la rendicontazione in modo corretto e completo, perde il diritto al contributo di immediato sostegno.

Il soggetto, la cui domanda è stata ammessa con ordinanza commissariale, può accedere alla piattaforma tramite identificazione digitale (livello 2 tramite SPID/CNS/CIE).

Una volta effettuato l'accesso il soggetto richiedente ha la visione delle proprie domande ammissibili e per ognuna di esse può inserire, tutti insieme o singolarmente, mano mano che ne viene in possesso, i seguenti documenti, riferiti a spese ammissibili, secondo quanto previsto dall'Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 1037/2023:

- a) fatture/ricevute intestate al nominativo di chi ha fatto la domanda, ovvero al comproprietario dell'abitazione od a componente del nucleo familiare, allegando, altresì, dichiarazione del beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la situazione di comproprietà e/o appartenenza allo stesso nucleo familiare dell'intestatario della fattura;
- b) scontrini "parlanti" cioè con indicazione del bene o servizio a cui si riferisce la spesa (riconducibili alle tipologie di spesa indicate con Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 1037/2023), con allegato idonei documenti che dimostrino la riconducibilità dell'acquisto a un soggetto di cui al precedente punto a), quali documenti di consegna, buoni d'ordine, documenti bancari, attestazione del venditore,...
- c) copia dell'avvenuto bonifico o di pagamento con altro strumento elettronico delle predette fatture/ricevute: il bonifico/pagamento con strumento elettronico può essere fatto anche da un conto corrente intestato ad un soggetto diverso da quello che ha fatto la domanda previa dichiarazione del beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la motivazione del pagamento delle spese da parte del terzo specificando, altresì, la relazione con il beneficiario. Fermo restando quanto disposto alle precedenti lettere a) e b), è ammesso il pagamento in contanti nei limiti di quanto consentito dalla legge vigente al momento del pagamento.
- d) copia del contratto di finanziamento in caso di acquisto con pagamento rateale.
- e) in caso di copertura assicurativa del bene oggetto della domanda: attestazione dell'indennizzo versato dalla compagnia assicurativa, con indicazione della franchigia (ove l'indennizzo non sia stato ancora versato, indicazione di quanto comunicato a titolo preventivo dalla compagnia assicurativa).

Ove il giustificativo non sia in formato digitale, può essere inserito esclusivamente in formato PDF con allegata attestazione di conformità del documento elettronico all'originale cartaceo.

Il beneficiario deve conservare presso di sé tutta la documentazione relativa al contributo di immediato sostegno per i 3 anni successivi alla sua ammissibilità (data dell'ordinanza del Commissario di ammissione a contributo).

Ove il nucleo familiare non sia in grado o abbia difficoltà ad accedere al portale, il Comune di residenza assicura adeguato supporto.

Il richiedente, accedendo alla piattaforma, è consapevole di confermare quanto già dichiarato con la compilazione del modello B1, ovvero la veridicità di quanto dichiarato riguardo a:

1. il nesso tra le spese sostenute e l'emergenza di ottobre 2023/novembre 2023;
2. lo stato dell'occupazione dell'unità immobiliare;
3. la dichiarazione che, in caso di spese per mobili, esse si riferiscano strettamente ai vani previsti nel mod. B1 (cucina e camera da letto), legittimamente destinati a tale uso;
4. l'eventuale dichiarazione di NON aver fruito di rimborsi di assicurazioni.
5. la non violazione delle disposizioni urbanistiche e sulla correttezza dei titoli abitativi e della destinazione d'uso dell'immobile e dei vani dell'immobile per il quale si richiede il ristoro delle spese documentate;

All'accesso della piattaforma di rendicontazione, il richiedente viene messo nelle condizioni di confermare la presa visione delle clausole relative al trattamento dei dati personali, di seguito specificate.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 il trattamento dei dati personali raccolti per via telematica avviene esclusivamente per finalità attinenti la presente procedura, attivata dal Commissario delegato OCDPC n. 1037/2023, per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l'immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 1/2018, con ordinanza commissariale n. 107/2023.

I dati raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Il Commissario delegato è il titolare del trattamento dati (P.zza Duomo 10 – 50122 Firenze; PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it) e tratta i suoi dati personali ai sensi dell'art. 6 del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Il Responsabile del trattamento è Regione Toscana- Giunta regionale.

Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato del Titolare o del Responsabile del trattamento, sarà effettuato con strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la prosecuzione del presente procedimento.

I dati dei soggetti richiedenti raccolti sono comunicati ai Comuni di residenza, in quanto soggetti attuatori competenti allo svolgimento delle istruttorie di validazione delle domande (par. n. 5, all. 1 OCD n. 46/2024), tramite la piattaforma informatica di rendicontazione, il cui accesso è regolamentato da criteri di profilazione e tracciamento degli utenti conforme alle disposizioni di legge, nonché al Dipartimento di Protezione Civile o a Soggetti terzi che potranno essere incaricati dal Commissario e/o da Regione Toscana dell'effettuazione del pagamento. I dati non saranno oggetto di comunicazione ad altri soggetti terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione.

I dati sono conservati presso gli uffici del Settore Protezione civile regionale (Piazza Unità n. 1 e Via Val di Pesa 3, Firenze) per un arco di tempo non superiore alla conclusione del procedimento,

salvo diversi obblighi di legge.

L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento.

3. Verifica della rendicontazione

Tutti i documenti di rendicontazione caricati dai richiedenti vengono verificati dai Comuni progressivamente via via che vengono effettuati i caricamenti e comunque **entro il 30/09/2025**, termine comprensivo anche dell'esame delle eventuali integrazioni richieste e al netto della sola procedura ex art. 10 bis L. 241/1990 e ssmmii sotto riportata.

Il Comune verifica, in riferimento ai nuclei familiari residenti nel suo ambito, la correttezza della rendicontazione inserita e la sua congruenza con quanto indicato nella domanda.

La verifica viene svolta direttamente sul portale utilizzato per la rendicontazione (FenixRT), mano mano che le rendicontazioni vengono inserite, mediante la compilazione degli appositi campi relativi allo specifico documento di rendicontazione: importo del documento, importo proposto e indicando come "concluso" lo stato di validazione dello specifico documento. Il portale, al raggiungimento di un valore cumulativo degli importi proposti pari all'importo di Piano, porrà lo "stato rendicontazione" in "concluso".

Se la rendicontazione non è completa o corretta, il Comune ne chiede la integrazione o rettifica dando un congruo termine, di norma almeno 15 giorni, per la relativa risposta e carica la relativa documentazione integrativa sul portale Fenix-RT.

In tale fase il Comune può altresì dare atto di alcuni elementi presenti nel modello B1 che devono essere rettificati/integrati. A tal fine il Comune, sulla base delle informazioni a propria disposizione o acquisite allo scopo dal beneficiario, nonché sulla base di ogni altro tipo di verifica ritenuta opportuna, compresi sopralluoghi, carica sul portale Fenix-RT una propria attestazione firmata digitalmente in cui dà conto delle suddette rettifiche/integrazioni.

La mancanza di risposta alla suddetta richiesta di integrazioni o rettifica determina la decadenza del contributo da parte del beneficiario.

I Comuni con più di 50 domande, in vigenza del regime derogatorio di cui all'OCDPC 1037/2023, possono, dandone comunicazione ai Settori regionali di riferimento, derogare all'applicazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. prevedendo, in sostituzione delle comunicazioni personali, la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, degli elenchi delle domande per i quali l'istruttoria è risultata negativa. Il cittadino, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della suddetta pubblicazione, può chiedere informazioni al Comune e presentare le proprie osservazioni. Nei successivi 20 giorni i Comuni decidono in merito, controdeducendo alle osservazioni.

I Comuni con meno di 50 domande effettuano le comunicazioni personali ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.

I Comuni, relativamente alle domande che, a conclusione della procedura ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., risultano decadute, trasmettono all'Ufficio regionale competente, entro il **30/11/2025**, l'elenco delle stesse corredato dalle osservazioni dei privati e delle controdeduzioni del Comune .

4. Controllo da parte del Commissario

Fermo restando l'esclusiva competenza e responsabilità dei Comuni in merito alla verifica di cui al paragrafo 3, il Commissario si riserva di effettuare un ulteriore controllo nei termini sotto riportato.

Le domande di rendicontazione verificate positivamente dal Comune sono soggette a un controllo da parte del Commissario che lo svolge tramite la propria struttura di supporto. Il controllo è

finalizzato a verificare che la documentazione di spesa portata a giustificazione/validata dal Comune sul portale Fenix-RT, ai fini del riconoscimento del contributo richiesto, risponda ai criteri di cui al sopra riportato paragrafo 2.

In caso di esito positivo del controllo, la struttura di supporto del Commissario conferma l'importo proposto indicato dal Comune compilando il campo "importo ammesso" e indica come "concluso" lo "stato istruttoria".

In caso di esito negativo del controllo la struttura di supporto del Commissario assegna al documento il pertinente "stato validazione" (es. annullato, sospeso), avvisando il Comune tramite il sistema di messaggistica di Fenix-RT.

L'istruttoria è quindi rimessa al Comune che procede in analogia a quanto riportato al paragrafo 3.

Il Commissario delegato, con proprie ordinanze, individua le domande di contributo accolte e quelle rifiutate. Tali ordinanze sono trasmesse ai Comuni in quanto, dalla data delle stesse, cessa il riconoscimento del "contributo per l'autonoma sistemazione" per i soggetti che hanno visto riconosciuto il contributo per l'immediato sostegno.

Il Comune, al fine di consentire al Commissario di adottare la suddetta ordinanza di concessione del contributo, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 26 novembre 2020 n. 63 e dall'art. 41 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, dovrà trasmettere tempestivamente all'Ufficio regionale competente il codice CUP, richiesto anche cumulativamente per l'insieme delle concessioni relative al proprio territorio comunale rientranti nella specifica ordinanza.

Le suddette ordinanze dispongono altresì la liquidazione del contributo di immediato sostegno ai Soggetti aventi diritto. A tal scopo, per la fase di emissione del mandato di pagamento, i suddetti Settori possono avvalersi di intermediari quali Poste S.p.A.

5. Controllo a campione delle dichiarazioni/autocertificazioni

Il Comune, entro un anno dall'ordinanza con cui è approvato un elenco di domande di contributo accolte, procede a effettuare controlli a campione in relazione ai dati oggetto delle dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 presentate nell'ambito della procedura in oggetto (sia relativamente alla fase di ammissibilità che di rendicontazione), nonché a verificare il nesso di causalità tra il danno e l'evento alluvionale, anche tramite sopralluoghi o l'ausilio della mappa degli areali interessati dall'evento approvata con ordinanza commissariale n. 110/2023 e successive integrative.

In considerazione della numerosità e della complessità della documentazione da verificare, nonché del livello di rischio e della modesta entità del beneficio, il campione deve essere:

- per i Comuni con più di 50 domande: di almeno il 2 % delle domande accolte comprese nella specifica ordinanza (arrotondate per eccesso) e comunque di almeno 5 domande complessivamente;
- per i Comuni con meno di 50 domande: di almeno il 10% delle domande accolte comprese nella specifica ordinanza (arrotondate per eccesso).

Ove in sede di controllo vengano accertati dati non conformi a quelli dichiarati tali da incidere nel diritto al contributo e nel relativo ammontare, il Comune ne dà comunicazione all'Ufficio regionale competente ai fini della revoca del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge.

6. Richiesta di anticipazione

Le domande ammesse a contributo con l'ordinanza del Commissario delegato, per un importo complessivo stimato o già sostenuto pari o superiore ad € 8.000,00, possono fruire di un'anticipazione pari ad € 2.500,00.

Per tale casistica, il soggetto che ha presentato la domanda e che voglia ricevere la predetta anticipazione dovrà porre apposita spunta nella piattaforma di rendicontazione. Si considerano ammissibili le richieste di anticipazione effettuate entro 30 giorni dall'ordinanza che ha disposto l'ammissibilità della domanda e, comunque, quelle già effettuate alla data di adozione dell'atto di approvazione delle presenti procedure. Il Comune verifica se tale richiesta è conforme alle presenti disposizioni, se cioè si tratta di una domanda di contributo di immediato sostegno con importo stimato o già sostenuto pari o superiore a € 8.000,00.

In caso di valutazione positiva, il Comune valida tale richiesta con apposito flag sulla piattaforma della rendicontazione.

Ove il beneficiario dell'anticipazione non proceda entro i termini riportati nei paragrafi precedenti alla completa rendicontazione dell'importo del contributo di immediato sostegno, il Comune procede come indicato al precedente paragrafo 3 (rendicontazione non completa o non corretta) ed al recupero della somma anticipata.

7. Ufficio regionale competente

Il Commissario delegato svolge gli adempimenti connessi alla procedura sopra descritta mediante il Settore Protezione civile regionale e il Settore Attività trasversali e strategiche per la difesa del suolo e la protezione civile .

I riferimenti unici sono l'indirizzo email: emergenzatoscana2023@regione.toscana.it

e la PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it (solo da caselle PEC)

Per ogni informazione inerente i contenuti del finanziamento è possibile inviare una email all'indirizzo sopraindicato.